

Codice A1824A

D.D. 29 marzo 2023, n. 947

Foresta Regionale "VAL SESSERA" - Concessione di un fabbricato denominato "Alpe Cascinetta" e pertinenze in comune di Coggiola (BI), al Gruppo Sportivo Genzianella, per uso bivacco-rifugio per escursionisti e soci. Accertamento canone Euro 277,00 - Cap. 30195/23 - Accertamento cauzione Euro 33,00 - Cap. 68080/23 - Accertamento indennizzo Euro 69,00 - Cap. 30200/23 - Impegno Euro 33,00 - Cap.448040/23 del Bilanci.



ATTO DD 947/A1824A/2023

DEL 29/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale

OGGETTO: Foresta Regionale "VAL SESSERA" – Concessione di un fabbricato denominato "Alpe Cascinetta" e pertinenze in comune di Coggiola (BI), al Gruppo Sportivo Genzianella, per uso bivacco-rifugio per escursionisti e soci. Accertamento canone Euro 277,00 – Cap. 30195/23 – Accertamento cauzione Euro 33,00 – Cap. 68080/23 - Accertamento indennizzo Euro 69,00 – Cap. 30200/23 – Impegno Euro 33,00 - Cap. 448040/23 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023.

Vista la:

- D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10- 3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022.

Premesso che:

- il Gruppo Sportivo Genzianella - codice fiscale 91007070021, con nota pervenuta il 12/01/2023 al nostro prot. n° 1012/A1824A, ha inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di un fabbricato denominato "Alpe Cascinetta" e pertinenze in comune di Coggiola (BI), distinti a catasto al foglio 3, particella 16, per per uso bivacco-rifugio per

escursionisti e soci, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;

- in data 18.01.2023 prot. n° 2060/A1824A, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- si è verificato che tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto non oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale":

si è data notizia della presentazione dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di CoggioIa (BI) in data 18.01.2023 prot. n° 2070/A1824A;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 18.01.2023 prot. n° 2063/A1824A.

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 24.02.2023 prot. N° 8720/A1824A;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 24.02.2023 prot. n° 8720/A1824A producendo l'originale firmato per accettazione in data 08.03.2023 prot. n° 1052/A1824A;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- gli importi riferiti al canone relativo al primo anno di concessione, per un importo di Euro 277,00, dell'indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione, per un importo di Euro 69,00 e dell'aggiornamento cauzionale, per un importo di Euro 33,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 6), verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di complessivi Euro 379,00, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma complessiva di Euro 379,00 (dovuta nell'esercizio 2023), così suddivisa:

Euro 277,00, sul capitolo 30195 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, a titolo di canone relativo al primo anno di concessione – (unica soluzione anticipata), rinviando l'accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;

Euro 33,00, sul capitolo 68080 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, a titolo di cauzione;

Euro 69,00, sul capitolo 30200 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, a titolo di indennizzo;

- vi è la necessità di impegnare l'importo di Euro 33,00, sul capitolo 448040 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, a titolo di cauzione;

con il codice soggetto n° 44846 il Gruppo Sportivo Genzianella – codice fiscale 91007070021, di cui all’anagrafica debitori della Regione Piemonte;
gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;

- il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 e successiva D.G.R. n.1-3361 del 14/06/2021;
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all’assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione, al canone annuo di Euro 277,00 ed alle altre condizioni presenti nell’allegato atto di concessione.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021;
- DGR 1 - 4936 29/04/2022 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte;
- Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- DGR 1 - 4970 del 4/05/2022 Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del

Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

- Legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";
- DGR 16 - 6425 del 16 /01/2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022.";

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

- 1) di rilasciare al Gruppo Sportivo Genzianella la concessione di un fabbricato denominato “Alpe Cascinetta” e pertinenze in comune di Coggiola (BI), distinti a catasto al foglio 3, particella 16, per uso bivacco-rifugio per escursionisti e soci;
- 2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione, al canone annuo di Euro 277,00, approvando tutte le condizioni presenti nell’allegato atto concessorio;
- 3) di determinare in Euro 33,00 l’adeguamento cauzionale previsto dall’art. 7, comma 6 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;
- 4) di determinare in Euro 69,00 l’indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione;
- 5) di accertare l’importo di Euro 277,00, sul capitolo 30195 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, a titolo a titolo di canone riferito al primo anno di concessione (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Gruppo Sportivo Genzianella - codice fiscale 91007070021 codice soggetto 44846, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando l’accertamento delle annualità successive alla riconferma della concessione;
- 6) di accertare l’importo di Euro 33,00, sul capitolo 68080 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, a titolo di adeguamento cauzionale – Soggetto debitore: Gruppo Sportivo Genzianella - codice fiscale 91007070021 - codice soggetto 44846, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di accertare l’importo di Euro 69,00 sul Capitolo 30200/23 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, come indennizzo per il periodo di occupazione dei beni in assenza di concessione – Soggetto debitore: Gruppo Sportivo Genzianella - codice fiscale 91007070021 - codice soggetto 44846, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di impegnare la somma di Euro 33,00 sul Capitolo 448040 del Bilancio gestionale 2022-2024, esercizio provvisorio 2023, come adeguamento cauzionale – a favore del Gruppo Sportivo Genzianella - codice fiscale 91007070021 - codice soggetto 44846, la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale, qualora ne sorgano i presupposti e previa richiesta scritta dei concessionari, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2023.

Il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Valeria Scovero)

LA DIRIGENTE (A1824A - Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale)

Firmato digitalmente da Maria Gambino

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO DENOMINATO
“ALPE CASCINETTA” E PERTINENZE FACENTI PARTE DELLA
FORESTA REGIONALE “VAL SESSERA”, IN COMUNE DI
COGGIOLA (BI), AL GRUPPO SPORTIVO “GENZIANELLA” PER
USO BIVACCO-RIFUGIO PER ESCURSIONISTI E SOCI.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016,
rappresentata dalla Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione
Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e
Vivaistica Forestale, Dott.ssa Maria Gambino nata a [REDACTED] il
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del
presente contratto, presso la sede regionale di Torino, C.so Bolzano n°
44, abilitata alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17
della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

Al Gruppo Sportivo “Genzianella” con sede a Coggiola (BI), Via Micheli
n° 47, codice fiscale 91007070021, rappresentata dal Sig. Perino
Giovanni in qualità di Presidente pro-tempore, nato a [REDACTED] ([REDACTED] il
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED] residente ai fini del
presente contratto a [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] n° [REDACTED], l'uso del fabbricato
denominato “Alpe Cascinetta” e pertinenze, facenti parte della Foresta
Regionale “Val Sessera”, in comune di Coggiola (BI), distinti a catasto al
foglio 3 particella 16, come da cartografia in allegato, per uso bivacco –
rifugio per escursionisti e soci.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti
condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno sei mesi prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 277,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423 entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori

a trenta giorni si applicano gli interessi di mora.

Il concessionario ha costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 33,00 ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 40,03, in relazione al contratto rep. n° 1795 del 14.07.1992 e di Euro 65,00, in relazione al contratto rep. n° 1179 del 26.01.2017.

Per il periodo di occupazione del bene in assenza di concessione, viene stimato un indennizzo pari a Euro 69,00 che dovrà essere versato contestualmente agli importi di cui sopra.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca

della concessione.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai beni dati in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

N=29700

E=-4600

1 Particella: 16



Direzione Provinciale di Biella Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore DR. ENRICO DELSIGNORE Vis. tel. esente per fini istituzionali